

Elenco non esaustivo dei provvedimenti di attuazione del d.lgs. n. 81/2008

Scheda informativa aggiornata al 22 maggio 2013

In relazione ai provvedimenti di attuazione del “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro si segnalano le seguenti attività, concluse o in corso di conclusione:

- l'**approvazione** – frutto di diverse riunioni con le Amministrazioni pubbliche “centrali” competenti in materia (in primis INAIL), con le Regioni e le parti sociali – in data 21 dicembre 2011 **degli accordi in Conferenza Stato Regioni sui contenuti e le modalità della formazione del datore di lavoro che intenda svolgere “in proprio” i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione** (articolo 34, d.lgs. n. 81/2008) e dei contenuti e delle modalità della **formazione dei dirigenti, preposti e lavoratori** (articolo 37 del “testo unico”); **gli accordi sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 8 dell’11 gennaio 2012 e divulgati nel sito del Ministero del lavoro;**

- la predisposizione di “linee guida” che intervengano in ordine alla corretta interpretazione – anche per rendere omogenee le attività di vigilanza di Stato e Regioni in materia – dei citati accordi del 21 dicembre 2011, **approvate dalla Conferenza Stato-Regioni il 25 luglio 2012 e, infine, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (n. 192) il 18 agosto 2012** e divulgate nel sito del Ministero del lavoro;

- **l’approvazione dei criteri di qualificazione del formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro**, necessaria a individuare le caratteristiche che i soggetti formatori devono poter vantare per svolgere con efficacia l’importante ruolo di trasmettere competenze a lavoratori, dirigenti e preposti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. **Il contenuto del relativo documento, approvato nella seduta di maggio 2012 dalla Commissione consultiva, è stato recepito nel decreto interministeriale 6 marzo 2013, pubblicato, a mezzo avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, in data 18 marzo 2013, e disponibile liberamente nella sezione “sicurezza nel lavoro” del sito www.lavoro.gov.it;**

- l'elaborazione delle procedure standardizzate per la valutazione dei rischi (approvate alla seduta straordinaria del 16 maggio 2012), utilizzabili sia da parte delle aziende con meno di 10 lavoratori sia da parte dei datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori e che sono state recepite, come prevede l'art. 6, comma 8, lettera f) del "testo unico", con decreto interministeriale 30 novembre 2012. Tale decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2012 entrerà in vigore il 4 febbraio 2013 (sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione). Le procedure individuate nel decreto interministeriale in parola sostituiranno la c.d. "autocertificazione" della valutazione dei rischi, utilizzabile fino alla scadenza del terzo mese successivo all'entrata in vigore del decreto appena citato e, comunque, non oltre il 31 maggio 2013 (in questo senso ha previsto la Legge 24 dicembre 2012, n. 228 - Legge di stabilità 2013). Al riguardo, il Ministero del lavoro ha provveduto ad emanare apposita circolare (datata 31 gennaio 2013) e la Commissione interpellati ha pubblicato una risposta, recante il n. 7 del 2012, volta a chiarire alcuni aspetti controversi della normativa di riferimento. Entrambi i documenti appena citati sono liberamente disponibili alla sezione "sicurezza nel lavoro" del sito www.lavoro.gov.it;

- la predisposizione dello schema di decreto interministeriale per la costituzione e la regolamentazione del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione (c.d. SINP). A seguito del prescritto parere del Garante per la privacy (reso in data 7 luglio 2011), lo schema di decreto in parola è stato condiviso – in sede "tecnica" – tra Stato e Regioni e, dal punto di vista procedurale, è stato approvato dalla Conferenza Stato-Regioni in data 21 dicembre 2011 ed ha ricevuto il prescritto parere dal Consiglio di Stato. Al momento, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sta procedendo alle ultime modifiche al provvedimento, necessarie a seguito delle osservazioni del Consiglio di Stato, perché si giunga finalmente al termine dell'iter di perfezionamento del decreto. Il SINP è strumento operativo indispensabile del nuovo assetto istituzionale e consiste in una banca dati condivisa tra i diversi attori pubblici (Ministeri, Regioni, Enti), alla quale partecipano anche le parti sociali attraverso la periodica consultazione dei flussi informativi, finalizzata in particolare ad orientare, programmare, pianificare e valutare l'attività di prevenzione, nonché

ad indirizzare gli interventi di vigilanza integrata. Il SINP rappresenta quindi un passaggio essenziale non solo per l'integrazione delle informazioni già disponibili negli attuali sistemi ed archivi informatici, sulla base delle positive esperienze già sperimentate, ma soprattutto per l'organizzazione, la condivisione, la circolazione e la continua alimentazione del patrimonio di dati a disposizione degli operatori, anche al fine di individuare i settori e le aree a più alto rischio infortunistico e di realizzare un sistema di un *benchmarking* condiviso in materia. Inoltre, in un'ottica di semplificazione, il SINP è da leggere in combinato con le previsioni che disciplinano la possibilità di tenuta della documentazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e tutela delle condizioni di lavoro anche su supporto informatico, norme che consentono una semplificazione degli adempimenti a carico degli attori della sicurezza, riducendo in particolare l'onere amministrativo a carico delle imprese.

- **la predisposizione del decreto, ex articolo 3, comma 3-bis del “testo unico”, che individua la normativa di salute e sicurezza che consideri le “peculiari esigenze” per le società cooperative e per alcune categorie di volontari (della protezione civile, della Croce Rossa ect.), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 luglio 2011;**

- **la pubblicazione del decreto per l'individuazione delle modalità per la effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro e dei criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati legittimati a realizzare tali verifiche (articolo 71, comma 13, del “testo unico”), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 98 il 29 aprile 2011 (S.O. n. 111) e disponibili nella sezione “sicurezza nel lavoro” del sito www.lavoro.gov.it. A seguito di tale approvazione è stata costituita Commissione per l'abilitazione dei soggetti privati alle verifiche e sono stati emanati diversi decreti di autorizzazione, adottati dopo una attenta e ampia attività di istruttoria. Al momento, sono stati abilitati oltre 60 soggetti privati. Inoltre, si è provveduto a elaborare una serie di circolari, tutte disponibili nella sezione “sicurezza nel lavoro” del sito www.lavoro.gov.it, al fine di consentire agli operatori e agli organi di vigilanza di avere indicazioni uniformi e chiare sulla interpretazione della normativa sulle verifiche periodiche e sulle procedure di accreditamento dei soggetti privati.**

- la **pubblicazione**, all'esito di una serie di riunioni tenutesi nel corso dell'anno 2010 tra i rappresentanti dei Ministeri del lavoro, della salute e dello sviluppo economico, i rappresentanti delle Regioni e quelli dell'ex ISPESL, del **decreto, ex articolo 82, comma 2**, del "testo unico", relativo alle **autorizzazioni per i lavori sotto tensione** (**Gazzetta Ufficiale n. 83 dell'11 aprile 2011**) e disponibili nella sezione "sicurezza nel lavoro" del sito www.lavoro.gov.it;

- la **pubblicazione in data 11 marzo 2011** (**Gazzetta Ufficiale n. 58**) del **Regolamento sulle modalità di applicazione in ambito ferroviario del decreto 15 luglio 2003, n. 388, ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del "testo unico" (c.d. primo soccorso in ambito ferroviario)**;

- l'**istituzione del Comitato consultivo per l'aggiornamento dei valori limite dell'esposizione professionale e dei valori limite biologici relativi agli agenti chimici (art. 232, comma 1, d.lgs. n. 81/2008)**, con decreto pubblicato nel "Bollettino ufficiale" del Ministero del lavoro del 27 maggio 2011, seguito dall'**insediamento del Collegio in data 20 luglio 2011**. Tale organismo sta, quindi, operando con pienezza di funzioni e continuità presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

- l'**attuazione dell'articolo 161, comma 2-bis, del d.lgs. n. 81/2008**, per mezzo della pubblicazione – avvenuta attraverso divulgazione di avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 19 marzo 2013 – del decreto interministeriale dedicato alla **segnaletica stradale per i cantieri in presenza di traffico veicolare**, liberamente disponibile alla sezione "sicurezza nel lavoro" del sito www.lavoro.gov.it;

- l'**approvazione, in data 15 settembre 2011**, sotto la supervisione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, **di un "avviso comune" tra le parti sociali dell'agricoltura relativo alle semplificazioni nei riguardi dei lavoratori "stagionali" del settore**, ove essi non vengano impiegati per oltre 50 giornate lavorative nell'anno di riferimento (art. 3, comma 13, d.lgs. n. 81/2008). **E' stato, di conseguenza, pubblicato il relativo decreto ministeriale (il quale recepisce i contenuti del citato "avviso comune") 27 marzo 2013, nella Gazzetta Ufficiale 12 aprile 2013, n. 86**, sempre disponibile alla sezione "sicurezza nel lavoro" del sito www.lavoro.gov.it

- **la predisposizione dell'accordo che individua le modalità della formazione richiesta per determinate attrezzature di lavoro (macchine agricole, gru ect.), elaborata da parte di un gruppo di "tecnici" di Stato e Regioni, approvata dalla Conferenza Stato-Regioni (ex articolo 73, comma 5, del "testo unico"), in data 22 febbraio 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 (Supplemento ordinario n. 47) del 12 marzo 2012, disponibile nella sezione "sicurezza nel lavoro" del sito www.lavoro.gov.it.**

- **la pubblicazione, in data 26 luglio 2012, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (n. 173), del decreto interministeriale 9 luglio 2012 concernente i contenuti e modalità di trasmissione da parte dei medici competenti alle ASL delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 40 del "testo unico", disponibile nella sezione "sicurezza nel lavoro" del sito www.lavoro.gov.it.**